
regione autonoma friuli venezia giulia
comune di moruzzo



PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale

VARIANTE n°28

Art.63 sexies LR 5/2007 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE
per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS

arch.giorgio del fabbro

udine vicolo pulesi 1 – tel.fax.0432.501869

mail /PEC giorgio.delfabbro@landsistemi.it / giorgio.delfabbro@archiworldpec.it

collaborazione arch.mara marton, dott.arch.elena panzera

gennaio 2024

INDICE

1. PREMESSA	1
2. OGGETTO DELLA VARIANTE 28	3
3. VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE <i>(di cui alla procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.LGS.152/2006)</i>	4
4. ANALISI DELLE POTENZIALI RICADUTE DEL PIANO	7

1. PREMESSA

La presente verifica di assoggettabilità a VAS, redatta secondo la procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.lgs.152/2006, riguarda la variante n°28 al PRGC e trova sviluppo nell'ambito della legislazione e della normativa vigente in materia:

- *Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";*
- *D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 sulle "Norme in materia ambientale", e s.m.i.";*

Il documento di verifica si articola attraverso:

- l'inquadramento dello stato di fatto del territorio dal punto di vista ambientale ex-ante la variante n°28 al PRGC;
- la valutazione della portata e dei caratteri delle azioni della variante;
- l'esame delle eventuali intersezioni e degli effetti prodotti dalla stessa variante sull'ambiente nell'ambito delle potenzialità ex-post.

Più precisamente, i contenuti della presente verifica, rispetto all'allegato I del D.Lgs. 152/06, seguono il seguente percorso:

1. Oggetto e contenuti della variante n°28;
2. Verifica degli effetti significativi della variante sull'ambiente.

Relativamente agli adempimenti normativi a cui deve attenersi la presente **verifica di assoggettabilità a VAS**, di seguito si introduce l'articolato di riferimento **per la procedura, prevista ai sensi del D.lgs.152/2006:**

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152
Norme in materia ambientale
(come modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 2010
n.128)

"(...)

Titolo II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art.11 Modalità di svolgimento

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art.6, commi 3 e 3-bis;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti al comma 3 dell'articolo 6;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione della legge.

Art.12. Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su rapporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, (294) un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.
Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni prevenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli articoli 12 e 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (295).
(...)”

Pertanto, il presente testo viene strutturato secondo quanto previsto dall'allegato I della direttiva 2001/42/CE (informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1), ripreso nella legislazione di settore italiana. In generale, è richiesta una descrizione del piano, un'analisi delle componenti ambientali, le eventuali variazioni delle condizioni di queste in relazione al piano e delle conclusioni.

2. OGGETTO DELLA VARIANTE 28

La presente variante ha per oggetto la riclassificazione di un'area piuttosto marginale rispetto ai centri abitati, ovvero l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio sui terreni censiti al fg.17 mapp.li 463, 101, 231, ai sensi del comma 1 dell'art.9 del DPR 327/2001 (provvedimento indispensabile per poter dare compimento alla procedura espropriativa) con il cambio di destinazione urbanistica da zona agricola E4.2.a "Ambito di valenza agricolo-paesaggistica" a zona per servizi S, sottozona S1 "Per servizi e attrezzature collettive pubbliche", ST/p Servizi tecnologici – piazzola ecologica (art.14 delle NdiA).

Nello specifico, si prevede l'individuazione di tre aree destinate all'ampliamento dell'ecopiazzola, rispettivamente di superficie 240mq, 190mq e di circa 140mq, oggetto di esproprio per la realizzazione degli interventi menzionati, per un totale di 570mq. Le attività pianificatorie avviate con la presente variante al PRGC, affrontano temi legati alle necessità/priorità da parte del comune di ampliare e riorganizzare la piazzola ecologica ottimizzandone l'uso in funzione dei servizi per la cittadinanza con l'implementazione di attrezzature, spazi e funzionalità, forti del contributo concesso complessivo di euro 345.000,00 approvato con decreto 4426/AMB del 01.09.2021.

I tre mappali sono in contiguità tra loro, lungo il perimetro ovest, sud ed est dell'attuale piazzola ecologica. L'area in oggetto è ubicata nella frazione di Alnicco, in località Promuel, a sud-est del capoluogo, circondata esclusivamente da zona agricola. L'attuale ecopiazzola ha dimensioni di 54x31metri (circa 1350mq) con i lati lunghi in direzione nord-sud. Vi si ha accesso tramite la viabilità locale, via Viuzza, a fondo cieco, che conduce unicamente all'area servizi e ai campi agricoli circostanti, non presentando, dunque, problematiche viabilistiche. L'attuale richiesta nasce dalla volontà di ampliare e riorganizzare sia strutturalmente che funzionalmente il centro di raccolta rifiuti urbani, realizzando un centro di riuso esterno alla piazzola ecologica con proprio accesso indipendente, con lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti riutilizzando i beni ancora funzionali.

Viene effettuato uno studio sui possibili effetti che tale variante può avere sulle valenze naturalistiche, ambientali o paesaggistiche del territorio.

Per facilitare la lettura e la valutazione quantitativa della variante è stata predisposta una tabella riassuntiva delle modifiche, ed esplicitata l'entità dimensionale delle variazioni proposte e del potenziale effetto. Il dato numerico, puntuale e complessivo, mostra l'irrilevanza delle modifiche in gioco per quanto concerne l'incidenza sugli standard e il consumo di suolo, dimostrando l'assenza di ricadute apprezzabili a qualsiasi livello per effetto della variante.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MODIFICHE AZZONATIVE DELLA VARIANTE

n.	ubicazione	modifica	Entità delle modifiche		pareri		Effetto puntuale	Rif.art.63 sexies 1c.
			E4.2.a	S	geol.	Tutela paesaggio		
1	Alnicco	da E4 a S	-570	+570	no	no	Ampliamento area per servizi	f

BILANCIO AZZONATIVO:

-ZONE E4.2.a	0	-570mq
-ZONE S	+570mq	0

3. VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE *(di cui alla procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.LGS.152/2006)*

La variante in oggetto riguarda l'apposizione del vincolo di esproprio su alcuni terreni limitrofi all'attuale centro di raccolta rifiuti urbani nella frazione di Alnicco, al fine di poter procedere all'ampliamento e riorganizzazione strutturale e funzionale. Le modifiche in oggetto traggono origine dalla volontà dell'amministrazione comunale di ampliare e razionalizzare l'area già adibita a ecopiazzola, ottimizzandone l'uso in funzione dei servizi per la cittadinanza con l'implementazione di attrezzature, spazi e funzionalità, forte della concessione dei contributi di cui all'art.4, c.20, della LR 28.12.2018, n.29, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'art.183, c.1, lett.mm) del D.Lgs.152/2006.

Di seguito si riportano alcune note di inquadramento territoriale del Comune di Moruzzo e la verifica degli impatti significativi sull'ambiente dovuti all'attuazione delle disposizioni della var.28, con riferimento ai criteri riportati all'allegato I al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Inquadramento territoriale

Il Comune di Moruzzo appartiene alla fascia collinare, più precisamente all'anfiteatro morenico AP.5, come da classificazione degli Ambiti Paesaggistici della Regione. L'anfiteatro morenico presenta al suo interno vari sistemi (collinari, di pianura e montani con rilievi non superiori ai 270m s.l.m.) con un denominatore comune, ovvero deve le proprie peculiarità all'evoluzione geologica del ghiacciaio del Tagliamento. Moruzzo sorge sull'altura maggiore della cerchia collinare, affacciato sull'alta pianura friulana e isontina.



Per quanto riguarda la sua collocazione geografica, confina con i comuni di Colloredo di Monte Albano a nord, Fagagna a ovest, Martignacco a sud e Pagnacco ad est. Il centro abitato di Moruzzo si sviluppa in posizione decentrata verso ovest rispetto all'intero comune. È suddiviso in 3 frazioni: Alnicco, Brazzacco e Santa Margherita del Gruagno tutte collocate ad est del capoluogo.

Elemento importante per la mobilità del territorio è costituito dalla SP51, che attraversa orizzontalmente il territorio comunale, collegando il capoluogo con i comuni limitrofi di Fagagna e Pagnacco.

Per i caratteri idrici e idraulici le segnalazioni di valore all'interno del comune riguardano la "sorgente dal Curubul". I caratteri ecosistemici e ambientali sono

rappresentati dai boschi di querce e da numerosi prati stabili, collocati principalmente nella porzione nord del comune, di cui si chiede la tutela e la valorizzazione. Numerosi sono i torrenti che interessano il comune di Moruzzo. Tra le aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142 c.1 lett. C) vi sono i seguenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. del R.D. 1775/1933:

- Rio Lini, un corso d'acqua con ampiezza dell'alveo significativa e con perimetrazione PAI. L'ampiezza dell'alveo è stata perimetrata a partire dall'area fluviale (F) definita dal PAI, ove disponibile, ridelimitando in alcuni punti il ciglio di sponda e il piede esterno dell'argine sulla base della CTRN e del DTM. Nel tratto dove il PAI non è disponibile, la perimetrazione è stata effettuata sulla base della CTRN e del DTM. Sulla base del DTM e dell'ortofoto è stata proposta una delimitazione più ampia come ulteriore contesto. Il corso d'acqua è elencato con la denominazione Rio Lin nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine (5 febbraio 1923). Sulla cartografia IGM coincide con un corso d'acqua denominato R. Lini o Rio Lini.
- Fosso Tampognacco, elencato con la denominazione Rio Tampognacco nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine (5 febbraio 1923).
- Torrente Lavia, un corso d'acqua con ampiezza dell'alveo significativa e con perimetrazione PAI. Il corso d'acqua è elencato con la denominazione Torrente Lavia nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine (5 febbraio 1923). È presente in una cartografia dei corsi d'acqua della Provincia di Udine databile tra il 1968 e il 1982, priva di intestazione, con la denominazione Torr.Lavia. Sulla cartografia IGM coincide con un corso d'acqua denominato prima T. Lavia e poi Scolo Lavia.
- Rio Liola, un corso d'acqua con ampiezza dell'alveo significativa e con perimetrazione PAI. Il corso d'acqua è elencato con la denominazione Rio Riolo o Liola o Benchiana nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine (5 febbraio 1923). È presente in una cartografia dei corsi d'acqua della Provincia di Udine databile tra il 1968 e il 1982, priva di intestazione, con la denominazione Rio Liolo. Sulla cartografia IGM coincide con un corso d'acqua denominato Rio Liola e, a valle della confluenza con il Rio Cornaria, Rio Cornaria.
- Torrente Volpe, che attraversa i comuni di Fagagna, Martignacco e Moruzzo. Il corso d'acqua è stato riconosciuto bene paesaggistico in seguito alla valutazione del Comitato in data 28 ottobre 2015.

Sono presenti, inoltre, ulteriori corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, come il Rio Grava, Scolo Lavia e Peraria.

Le aree che svolgono funzioni ecologiche omogenee sono definite "ecotopi", elemento base della rete ecologica regionale. Gli ecotopi con funzione di aree core sono costituiti da torbiere e prati umidi. Nel territorio comunale trovano collocazione due importanti aree core, di particolare rilevanza ambientale:

- 05008 "Torbiera di Borgo Pegoraro", circa 28,4 ettari interamente compresi nel comune di Moruzzo, frequentata da molte specie acquatiche di un certo rilievo; l'ecotopo è circondato dall'ecotopo 05110 "area connettiva a nord di Moruzzo e Brazzacco, da confermare".
- 05009 "Torbiera di Lazzacco", tra i comuni di Pagnacco e Moruzzo. Il sito è morfologicamente caratterizzato da due impluvi intramorenici, separati da una strada carrareccia. L'ecotopo è prevalentemente circondato da aree ad elevata connettività (05110) e solo a nord entra in contatto con un'area agricola di tipo intensivo (05206); da rafforzare sulla maggior parte del perimetro, mentre sul lato nord il buffer è da realizzare.

Per quanto riguarda gli ecotopi con funzione di connettivo, "tessuti connettivi rurali" il comune di Moruzzo è caratterizzato dalla presenza "dell'area connettiva di Moruzzo e Brazzacco", che include i corsi del rio Lini, del rio Cornaria e del rio Liola e si caratterizza per la presenza di boschi planiziali interconnessi da siepi in un contesto di agricoltura estensiva, con poche case sparse; l'ecotopo 05207 "Pagnacco e aree agricole circostanti" che include gli abitati di Moruzzo, Brazzacco e

Pagnacco ed alcune frazioni. Dal punto di vista della connettività, l'area conserva alcuni boschetti e filari di siepi, soprattutto nell'area compresa tra Moruzzo e Lavia. Nella porzione a contatto con l'area core Torbiera di Borgo Pegoraro (05008) è necessario prevedere aree di restauro ambientale al fine di mitigare l'impatto sull'area protetta e per ripristinare la connettività verso est, in particolar modo per le specie degli ambienti aperti.

Nelle invarianti strutturali dell'anfiteatro morenico, tra la rete delle fortificazioni (castello, struttura/e fortificata/e fortificazioni, torri, insediamenti fortificati, castrum) è presente il Borgo di S.Margherita del Gruagno. Dal Parere n.1292 del 24 settembre 1990 facente parte integrante della citata deliberazione Giunta regionale n.6121/90 la Commissione riconosce che *"S.Margherita del Gruagno, per le sue caratteristiche di borgo medioevale ben conservate, per il magnifico ambiente collinare in cui si inserisce, presenta notevoli caratteri estetici e tradizionali e conserva una spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano"*; non può tuttavia disconoscere che *"nell'area collinare dell'anfiteatro morenico del Tagliamento, tali valori non costituiscano una rarità ma siano anzi molto diffusi"*; ritiene che la tutela paesaggistica vada estesa ad un'area più vasta rispetto a quella proposta dal Comitato per S.Margherita, promotore del provvedimento di tutela, includendo oltre al borgo e alla fascia di 300 m già tutelata dal PRGC, anche la zona C1 a est dell'abitato per la quale non era stato approvato alcun piano attuativo. *"Si tratta di un'area che per la particolare posizione riveste una notevole importanza sotto l'aspetto delle reciproche visuali prospettiche tra il borgo e le principali vie di collegamento"*.

Viene di seguito riportato un grafico finalizzato ad individuare gli Habitat FVG nell'intero comune. Si può notare come una buona porzione del territorio del comune di Moruzzo sia occupata da culture intensive, con aree destinate a "Parchi, giardini e aree verdi" collocate in zone limitrofe ai centri abitati e a "Querceti a rovere dell'Italia settentrionale" nella porzione di territorio compresa tra Moruzzo e Santa Margherita del Gruagno.

ISPRA - Carta della Natura

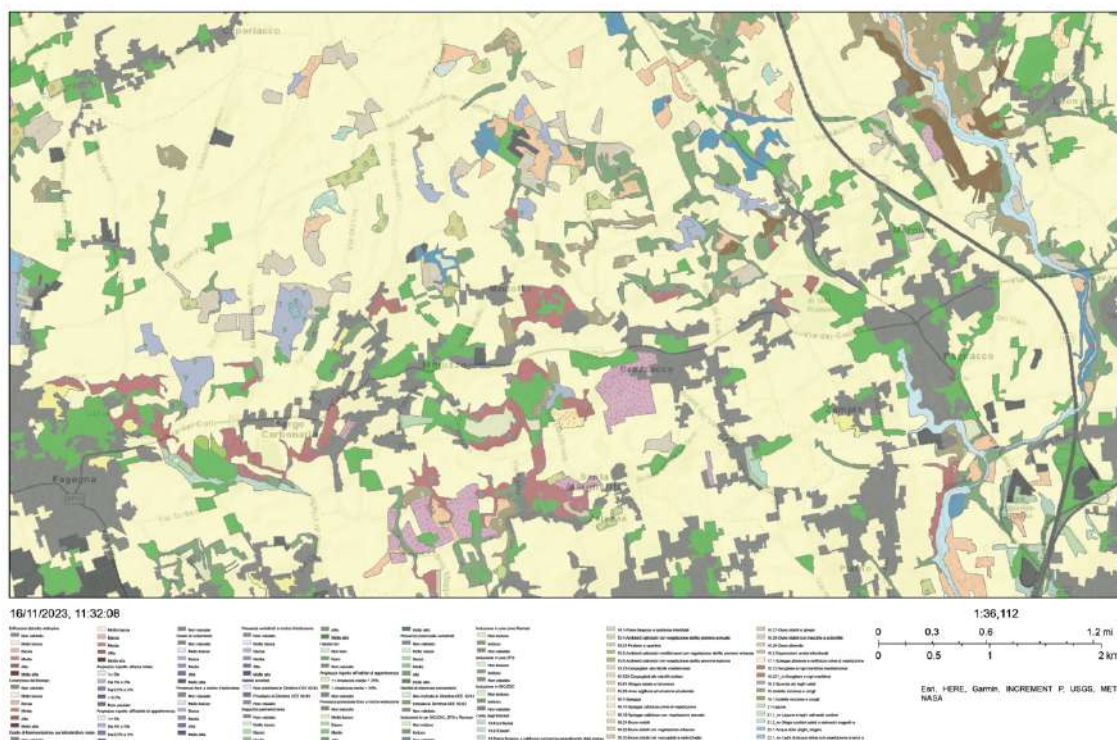


Fig.1 Schema riferito alla Carta della Natura ISPRA – Sistema Informativo di Carta della Natura

4. ANALISI DELLE POTENZIALI RICADUTE DEL PIANO

Per analizzare le potenziali ricadute della Variante si procede di seguito alla specifica trattazione di ciascun singolo punto elencato dall'**allegato I** della [parte II del D.Lgs. 152/2006](#).

1. Caratteristiche del piano o del programma (...), tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

• <i>in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</i>	L'oggetto della variante n.28 al PRGC: - non apporta modifiche all'azonamento del tessuto insediativo esistente; - si configura come un intervento volto a una unica e isolata modifica azzonativa che non incide sull'assetto strutturale del piano, confermandone la strategia complessiva.
• <i>in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente preordinati;</i>	Non sono riscontrabili ricadute, determinate dalla presente variante, su altri piani sovraordinati né sottordinati.
• <i>la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</i>	La variante n.28: - non interessa, né comporta ricadute, su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale; - non riguarda previsioni di piano tali da modificare l'assetto insediativo; - non modifica strategie di sviluppo tali da influire sulla sostenibilità delle previsioni del PRGC.
• <i>problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</i>	La variante n.28: - non concerne previsioni che possano avere implicazioni di natura ambientale o che possano aggravare la sostenibilità delle indicazioni del PRGC vigente; - non comporta ricadute operative su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale.
• <i>la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</i>	La variante n.28: - non concerne previsioni che, possano avere implicazioni di natura ambientale o che possano aggravare la sostenibilità delle previsioni del PRGC vigente; - non determina ricadute, su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale. - non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente. - incrementa una porzione di territorio destinata a "servizi tecnologici – piazzola ecologica". La realizzazione rientra nell'ambito del "Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti".

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate (...), tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	La variante n.28 prevede, in maniera alquanto superflua, incrementi delle aree per servizi rispetto al previgente assetto del PRGC, non aumentando l'insediabilità del Piano, né indicando nuove/diverse direttrici di sviluppo, non determinando pertanto impatti aggiuntivi sul territorio.
• carattere cumulativo degli impatti;	Non vi sono previsioni della variante che possano considerarsi aggiuntive rispetto al previgente.
• natura transfrontaliera degli impatti;	Non sono immaginabili impatti transfrontalieri.
• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	La variante n.28 non contempla azioni che possano introdurre rischi aggiuntivi per la salute e/o l'ambiente.
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'intorno delle zone oggetto di variazione urbanistica.
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,	Non vi sono punti di particolare contiguità con emergenze del patrimonio naturale né degli elementi storici dell'insediamento.
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;	Per effetto della variante n.28 non sono prevedibili effetti in grado di influire sulla vulnerabilità del territorio interessato, né viene intensificato in maniera rilevante l'utilizzo del suolo.
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Non sono previste modificazioni da introdurre impatti, antropici o paesaggistici, a carico di elementi paesaggistici o ambientali di pregio. Le modifiche non interessano paesaggi protetti da Enti o Norme sovraordinati.

Conclusioni

Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e riflessioni emerse nelle relazioni, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene con sufficiente ragione scientifica che per la variante in oggetto non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente.